

## **Ricollocamento in ruolo dei magistrati con funzioni amministrative presso il Ministero della Giustizia.**

*(Deliberazione del 19 ottobre 2000)*

Il Consiglio Superiore della Magistratura, nella seduta del 19 ottobre 2000,

- visto il D.Lvo. 30 luglio 1999 n. 300 che ha riformato, tra l'altro, l'organizzazione del Ministero della Giustizia;

- vista la circolare C.S.M. n. 15972 del 20 luglio 2000 ed in particolare il punto in cui "in via transitoria, sino al raggiungimento del numero di 50 unità fissato «a regime» dal D.Lvo 30.7.99 n. 300, i magistrati fuori ruolo presso il Ministero della Giustizia che chiedono di essere ricollocati in ruolo vengono equiparati a tale fine, a coloro che vengono messi disposizione";

- rilevato che anche a seguito di tali previsioni normative e paranormative è già pervenuto alla Terza Commissione un notevole numero di domande di ricollocamento in ruolo da parte di magistrati che svolgono funzioni amministrative presso il Ministero della Giustizia;

- rilevato che a tali fini appare oltremodo utile concentrare nel tempo la trattazione di queste domande anche per realizzare esigenze di trasparenza ed equità;

d e l i b e r a

i seguenti criteri:

- 1) Le domande di ricollocamento in ruolo dei magistrati che svolgono funzioni amministrative presso il Ministero della Giustizia, finora pervenute e che perverranno fino al 30 novembre 2000, saranno valutate a partire dal 1° dicembre 2000, salva la trattazione ordinaria per le domande di coloro che si trovano nella situazione disciplinata dal par. XXVII della circolare sui trasferimenti al seguente punto: "il magistrato dovrà essere destinato con precedenza assoluta, al posto in precedenza ricoperto, purché vacante, previo annullamento, se necessario, della pubblicazione della relativa vacanza eventualmente intervenuta; qualora il posto non sia vacante, potrà essere destinato con precedenza ad altro posto disponibile di eguale livello, anche se non pubblicato dello stesso ufficio o di altri uffici del distretto o di un distretto vicinior;"  
- la trattazione delle domande pervenute successivamente a tale data avverrà con criteri analoghi;
- 2) la data delle domande verrà presa in considerazione esclusivamente come dies a quo ai fini del calcolo del punteggio per il concorso virtuale previsto dal par. V, punto n. 28 circolare n. 15098 del 30.11.1993.